

ASL ROMA 1 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE		
	PROCEDURA PER IL RILASCIO DI PARERI SU PROGETTO	Rev. 0
		ANNO 2024
		Pag. 1 di 2

SCOPO

Nell'ambito delle attività di assistenza alle imprese che i diversi servizi dipartimentali con funzioni regolatorie sono tenuti a fornire (D. Lgs.vi n°165/01 e n°81/08), assume particolare rilevanza la possibilità di sottoporre a valutazione, da parte delle strutture competenti, ipotesi progettuali inerenti l'assetto strutturale ed impiantistico che un'azienda intende adottare nell'ambito del proprio stabilimento. Tale valutazione, infatti, consente all'impresa interessata di conoscere se ed in che misura i progetti elaborati risultino in linea con le disposizioni normative pertinenti, ovvero debbano essere modificati prima di procedere alla loro effettiva realizzazione.

La presente Procedura, pertanto, fornisce indicazioni operative in proposito, nell'ambito dei settori di competenza dei servizi appartenenti all'Area di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare e delle UUOCC SPRESAL e SISP.

ITER AMMINISTRATIVO E RILASCIO DEL PARERE

Il titolare dell'impresa interessata presenta apposita istanza di esame progetto utilizzando il modello dipartimentale allegato, corredato di:

- **Versamento secondo tariffario regionale vigente (nelle more dell'adozione del nuovo tariffario la voce è: parere senza sopralluogo nell'interesse di privati – euro 51,50 – “Aggiornamento alla DGR n° 10740 del 19/12/1995”);**
- **Planimetrie dei locali, in scala 1:100 o 1:50, con relative sezioni e rappresentazione grafica degli impianti e delle attrezzature fisse, timbrate e firmate da professionista iscritto all'Albo; in caso di locali interrati è anche necessario il calcolo del previsto grado di interramento;**
- **Relazione tecnica concernente i principali impianti presenti;**
- **Descrizione sintetica del ciclo produttivo previsto con elenco delle relative attrezzature.**

L'istanza protocollata perviene alla segreteria del Dipartimento che, una volta verificata la completezza e congruità della documentazione allegata, la inserisce fra quelle che devono essere esaminate dalla apposita **Commissione dipartimentale**, così composta:

1 Dirigente medico/veterinario (con sostituto) per ognuna delle 6 strutture dipartimentali interessate, fra cui uno assume anche le funzioni di Presidente della Commissione;

1 TdP (con sostituto) per ognuna delle Aree tecniche interessate (Sicurezza Alimentare, Sanità Pubblica Veterinaria, Sicurezza del Lavoro, Igiene Pubblica).

Tutti i membri (titolare e sostituto) della Commissione sono designati dalle UOC/UOSD di appartenenza e **nominati con atto formale dal Direttore del Dipartimento, che individua anche il Presidente.**

La Commissione si riunisce almeno 2 volte al mese, su convocazione del Presidente che la effettua tenendo conto del numero delle istanze ricevute, della loro cronologia di arrivo e delle competenze e discipline interessate.

L'esame della documentazione pervenuta e la formulazione del relativo parere avvengono sempre senza alcun contatto/incontro preliminare o contestuale con il titolare dell'attività o altri soggetti da lui delegati, e sono completati, di norma, nel corso della seduta di

convocazione, fatti salvi i casi in cui sia necessario richiedere integrazioni documentali o chiarimenti specifici. In queste circostanze viene inviata al richiedente apposita nota a firma del Presidente, affinché siano effettuate le opportune specifiche/integrazioni.

In ogni caso, il parere richiesto alla Commissione viene espresso utilizzando il modello allegato e prevede le seguenti possibili diciture in funzione dell'esito degli accertamenti e delle valutazioni effettuati:

1. **L'elaborato grafico con relativi allegati risulta in linea con la normativa vigente in materia di.....** (vedi Aree tecniche di riferimento già precisate);
2. **L'elaborato grafico con relativi allegati risulta in linea con la normativa vigente in materia di** a condizione che
3. **L'elaborato grafico con relativi allegati non risulta in linea con la normativa vigente in materia di.....** per i seguenti motivi

I tempi di evasione delle singole istanze sono quelli stabiliti dalla Legge n°241/90 e s.m.i., tenendo conto di eventuali interruzioni dei termini nei casi previsti.